



**COMUNE DI VARENNA**  
PROVINCIA DI LECCO

Piazza Venini, 2  
23829 VARENNA  
T + 39 0341.830119  
F + 39 0341.831210  
C.F. 83003560139  
P. IVA 00664940137

e-mail/web:  
[info@comune.varenna.lc.it](mailto:info@comune.varenna.lc.it)  
[varenna@comune.varenna.legalmailpa.it](mailto:varenna@comune.varenna.legalmailpa.it)  
[www.comune.varenna.lc.it](http://www.comune.varenna.lc.it)  
[infoturismo@comune.varenna.lc.it](mailto:infoturismo@comune.varenna.lc.it)  
[www.varennaturismo.com](http://www.varennaturismo.com)



# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 26.04.2017  
modificato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 30.07.2019**

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Destinatari dei benefici
- Art. 4 – Aree di intervento
- Art. 5 – Domanda di ammissione ai benefici
- Art. 6 – Criteri di valutazione
- Art. 7 – Modalità di assegnazione del contributo ordinario
- Art. 8 – Modalità di assegnazione del contributo una tantum
- Art. 9 – Erogazione dei contributi e rendiconto
- Art. 10 – Utilizzo di immobili, strutture e beni
- Art. 11 – Obblighi del beneficiario
- Art. 12 – Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento
- Art. 13 – Concessione del patrocinio comunale
- Art. 14 – Soggetti beneficiari del patrocinio
- Art. 15 – Procedura per la concessione del patrocinio
- Art. 16 – Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
- Art. 17 – Patrocinio associato a forme di contributo finanziario o all'utilizzo di immobili, strutture e beni comunali
- Art. 18 – Limitazioni ed esclusioni
- Art. 19 – Albo dei beneficiari
- Art. 20 – Norme finali e transitorie
- Art. 21 – Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Varenna di contributi, di vantaggi economici di qualunque genere ed in qualunque forma, di seguito semplicemente contributi, e del patrocinio comunale di persone, associazioni, istituzioni e fondazioni, enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative di interesse generale a carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo.

2. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative ed opere singole o a programmi di interventi di carattere continuativo o occasionale che, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, culturali, sportivi, ricreativi, abbiano finalità non in contrasto con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale nei corrispondenti settori di intervento e rispondano a criteri indicati nei successivi articoli, entro i limiti delle previsioni di bilancio ed in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

3. La concessione dei benefici ed agevolazioni è finalizzata in particolare:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del territorio comunale;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'Ente nell'interesse della collettività e dell'Ente stesso;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del paese;
- a favorire le iniziative inerenti l'istruzione.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento l'intervento dell'Ente può articolarsi in forma di:

- contributi, ordinari o una tantum, allorché gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo siano diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- vantaggi economici, allorché siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo;
- patrocinio, allorché vi sia l'adesione simbolica dell'Ente ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune ed il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

## **Art. 3**

### **Destinatari dei benefici**

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.

2. Per accedere ai benefici gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi devono:

- a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

## **Art. 4**

### **Aree di intervento**

1. Il Comune concede i contributi con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

## **Art. 5**

### **Presentazione delle domande**

1. Le domande di ammissione ai contributi, sottoscritte dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente o, in caso di privati, dall'interessato, devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, differenziate per tipo di contributo richiesto.

2. Nel caso di contributi ordinari annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, le richieste devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente, corredate dalla seguente documentazione:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente o associazione o documento equipollente che potranno essere sostituiti da dichiarazione sottoscritta attestante che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune, indicando gli estremi del protocollo o di ricevimento, e che non hanno subito variazioni;
- ultimo bilancio consuntivo disponibile;
- relazione illustrativa dell'attività sociale che l'Ente o Associazione intende svolgere nell'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con previsione dei costi e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni – anche pubbliche – e pubblicità.

3. Nel caso di contributi una tantum o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, o per collaborazioni, le richieste devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto, corredate della seguente documentazione:

- copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente o associazione o documento equipollente o, in caso di privati, da curriculum vitae;
- relazione illustrativa delle attività o dell'iniziativa oggetto della domanda con previsione dei costi e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni – anche pubbliche – e pubblicità;
- indicazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa da enti pubblici e privati e da privati.

4. La documentazione presentata verrà utilizzata per la valutazione delle richieste pervenute.

5. I termini sopra indicati potranno essere derogati dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.

6. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

7. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non

vincola in alcun modo l'Ente.

## **Art. 6** **Criteri di valutazione**

1. I contributi, sia ordinari che una tantum, e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
  - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente articolo 1, nonché con le finalità istituzionali del Comune;
  - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
  - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
  - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
  - e) grado di compartecipazione nel sostegno delle spese previste anche a mezzo di sponsor o di altri contributi volontari o di altri enti pubblici o privati;
  - f) grado di coinvolgimento di altre associazioni o soggetti operanti sul territorio per la realizzazione di un lavoro di rete nella programmazione delle attività;
  - g) rilevanza delle spese e degli impegni finanziari sostenuti per creare, potenziare o gestire strutture a vantaggio della comunità locale.

## **Art. 7** **Modalità di assegnazione dei contributi ordinari**

1. I responsabili dei rispettivi settori comunali, entro il 30 novembre dell'anno precedente la richiesta di contributo ordinario, istruiscono le domande di contributo pervenute verificando la completezza della documentazione pervenuta e la congruità delle spese previste e segnalando eventuali mancanze o anomalie.
2. Nella fase di stesura del bilancio preventivo la Giunta Comunale stabilisce l'importo complessivo degli stanziamenti assegnabili a tale titolo, approvando una proposta di ripartizione per ogni settore.

## **Art. 8** **Modalità di assegnazione dei contributi una tantum**

1. Nella fase di stesura del bilancio preventivo la Giunta Comunale stabilisce l'importo complessivo degli stanziamenti assegnabili, a tale titolo, a ogni settore.
2. I responsabili dei rispettivi servizi comunali istruiscono la domanda pervenuta verificando la completezza della documentazione prevista, la congruità delle spese indicate e la rispondenza ai criteri di cui al precedente articolo 6.
3. La Giunta Comunale ne valuta l'**interesse** e fissa l'entità del contributo concedibile sulla base della significatività dell'iniziativa, della documentazione pervenuta e dell'istruttoria predisposta.

## **Art. 9** **Erogazione dei contributi e rendiconto**

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 90% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile tenuto conto della differenza tra costi e ricavi risultante dal preventivo di cui all'articolo 5.
2. L'erogazione dei contributi finanziari previsti viene effettuata dal responsabile del servizio competente dietro presentazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di una dichiarazione a firma del presidente o del legale rappresentante dell'associazione o ente o del privato attestante l'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alla rendicontazione delle entrate e delle

spese.

3. Il responsabile del servizio, su richiesta del soggetto beneficiario, può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo concesso, fatta salva la presentazione del rendiconto conclusivo.

4. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto entro il termine di trenta giorni dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa. Qualora da tale rendicontazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, ovvero costi reali inferiori rispetto al preventivo di spesa, il contributo sarà erogato in proporzione.

5. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

6. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

#### **Art. 10**

##### **Utilizzo di immobili, strutture e beni**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili, strutture e beni comunali da parte di enti, associazioni o privati **per lo svolgimento di manifestazioni singole**, ancorché non specificato da appositi regolamenti, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Amministrazione comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

3. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione comunale, nonché, ove esistenti, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

È facoltà dell'Amministrazione comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

4. In ogni caso il beneficiario è tenuto a garantire, sotto la propria responsabilità, l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi del beneficiario**

1. La concessione del contributo viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma ed al preventivo di spesa presentato.

2. È fatto obbligo ai soggetti beneficiari dei contributi di inserire nei depliant, manifesti e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune.

3. È invece fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio da parte dell'Ente.

#### **Art. 12**

##### **Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi ed alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi dello Stato, della Regione o del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale che dettano la disciplina per la concessione di contributi economici e benefici in materie specifiche;

b) ai contributi di natura assistenziale;

c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi, allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo tra il Comune ed i soggetti terzi che definisca le rispettive aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno. L'accettazione della collaborazione è a discrezione della Giunta comunale nel quadro dei propri programmi e degli atti fondamentali del Consiglio comunale.

### **Art. 13**

#### **Concessione del patrocinio comunale**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune, con associazione di immagine, delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, fermo restando che l'Ente non assume alcuna responsabilità per le iniziative/attività patrocinate, le quali rimangono in carico al soggetto promotore.
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco o **del Vicesindaco**:
  - a. per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi, rassegne, mostre);
  - b. per le iniziative programmate in collaborazione con associazioni locali rientranti nel programma annuale delle iniziative culturali, sportive e per il tempo libero;
  - c. per le iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo;
  - d. per le iniziative individuali di carattere artistico e/o culturale e/o sociale e/o sportivo di particolare rilevanza per la comunità locale.
4. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

### **Art. 14**

#### **Soggetti beneficiari del patrocinio**

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale:
  - a. associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;
  - b. altri organismi non profit;
  - c. aziende pubbliche di servizi alla persona o operanti nel campo della cultura o dell'istruzione;
  - d. soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocinio dell'Amministrazione comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative, o soggetti privati che si sono distinti nel campo culturale, sociale o sportivo per iniziative di una certa rilevanza o impatto sul territorio.

### **Art. 15**

#### **Procedura per la concessione del patrocinio**

1. I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, il patrocinio comunale presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza di patrocinio è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a. natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
  - b. altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - c. impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e relativo coinvolgimento;
  - d. principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. Il Sindaco o **il Vicesindaco**, valutato l'esito dell'istruttoria effettuata dai competenti servizi comunali, formalizza con specifico provvedimento, almeno 15 giorni prima dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma e del marchio del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
5. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

#### **Art. 16**

##### **Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio**

1. Il soggetto patrocinato utilizza **lo stemma ed** il marchio del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

#### **Art. 17**

##### **Patrocinio associato a forme di contributo finanziario o all'utilizzo di immobili, strutture e beni comunali**

1. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da una richiesta per l'erogazione di un sostegno economico, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di immobili, strutture e beni comunali, viene opportunamente istruita dai Servizi comunali competenti e proposta alla Giunta comunale per la conseguente deliberazione secondo le modalità individuate, rispettivamente, ai precedenti articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Limitazioni ed esclusioni**

1. Non verranno concessi patrocini:
  - per iniziative di carattere politico;
  - per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
  - per iniziative non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Sindaco o **il Vicesindaco** può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

#### **Art. 19**

##### **Albo dei beneficiari**

1. È istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
3. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni:

- nominativo del beneficiario;
- quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

4. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo, nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente Regolamento.

5. La tenuta dell'Albo deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

#### **Art. 20**

##### **Norme finali e transitorie**

1. Sono fatti salvi i contributi da erogarsi sulla base di provvedimenti già adottati dai competenti organi comunali, ancorché relativi ad iniziative in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 21**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'adozione della deliberazione di approvazione qualora dichiarata immediatamente eseguibile o, in assenza di dichiarazione di immediata eseguibilità, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo.